PRIAMO FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 139

Istituito in Italia

Via Federico Cesi, 72 - 00193 - Roma (RM

800.713.678

info@fondopriamo.it
info@pec.fondopriamo.it

www.fondopriamo.it

NOTA INFORMATIVA

(*depositata presso la COVIP il 30/03/2026*)

PARTE I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE'

PRIAMO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 29/10/2026)

Fonte istitutiva: PRIAMO è istituito in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 23 aprile 1998 tra ASSTRA (già FEDERTRASPORTI, FENIT) ed ANAV (già ANAC) e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e successive modifiche e/o integrazioni.
PRIAMO è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori cui si applicano:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale (TPL-mobilità), già CCNL degli autoferrotranvieri-internavigatori, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno stipulato la fonte istitutiva;
- il CCNL collettivo sottoscritto stipulato dalle OO.SS e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva per i lavoratori addetti agli impianti del Trasporto a Fune;
- il CCNL sottoscritto dalle OO.SS e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva per i lavoratori addetti all'attività di Noleggio autobus con conducente;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale marittimo;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA con apposito accordo sottoscritto in data 30 Maggio 2007, nel rispetto delle norme statutarie del Fondo;
- il CCNL dei settori della logistica, trasporto merci (CCNL 29.01.2005);
- agenzia marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi (CCNL 22.04.2004);
- autoscuole e studi di consulenza automobilistica (CCNL 01.02.2001);
- porti (CCNL 26.07.2005);
- guardie ai fuochi (accordo OO. SS lavoratori – ANGAF del 11.06.2007);
- lavoratori del FASC;
- specifici accordi di adesione relativi agli addetti con contratti collettivi affini intesi quelli operanti nel settore funerario.

PRIAMO è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali".

Destinatari:

a) i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti indicati all'art.1 dello Statuto;

b) i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie il CCNL del Trasporto Pubblico Locale (TPL - Mobilità), le quali hanno emesso e/o adottato un contratto di lavoro per i propri dipendenti che prevede l'adesione volontaria alla forma di previdenza complementare regolata dallo Statuto, ivi compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ex Legge n. 300 del 02.05.1970, distaccati presso le predette organizzazioni firmatarie, per la durata del distacco;

c) i dipendenti delle imprese del settore affidatarie di servizi e attività complementari e/o ausiliari del ciclo produttivo del servizio di trasporto pubblico locale previa sottoscrizione di appositi accordi aziendali;

d) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

L' adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:

a) mediante adesione esplicita;

b) tramite il tacito conferimento del Tfr per soggetti assunti fino al 30 giugno 2026;

c) tramite adesione automatica per assunzioni successive al 30 giugno 2026;

d) mediante adesione contrattuale.

Sono associati al Fondo:

a) i lavoratori dipendenti, di cui al comma 1 dell'Art. 5 dello Statuto, che hanno sottoscritto l'adesione;

b) i lavoratori che hanno aderito con conferimento tacito del TFR secondo la disciplina applicabile alle assunzioni fino al 30 giugno 2026;

c) i lavoratori iscritti mediante adesione automatica;

d) i lavoratori destinatari dei contributi contrattuali di cui all'art. 1 comma 3 dello Statuto che aderiscono per effetto del relativo versamento al Fondo;

e) i lavoratori dipendenti di imprese nei cui confronti, a seguito del trasferimento di azienda o per effetto di mutamento dell'attività aziendale non trovino applicazione i CCNL di cui all'art. 1 dello Statuto, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata, che si accolla l'onere contributivo per quanto di sua competenza;

f) i beneficiari e cioè i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la prestazione pensionistica complementare;

g) le imprese dalle quali i lavoratori destinatari del Fondo dipendono.

Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
Per gli associati con la modalità di cui all'art. 5 comma 2 lettera c dello Statuto, la contribuzione avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di riferimento e non può essere né revocata né sospesa e non è trasferibile ad altre forme pensionistiche complementari. Tali associati sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione contrattuale, la quota maturanda di TFR nonché le quote ordinarie di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro previste dalle Fonti istitutive, tramite sottoscrizione dell'apposita modulistica.
La contribuzione può inoltre essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 12 del Decreto (c.d contribuzione da abbuoni)

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl).

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3] Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		2%	2%	
▪ Inferiore a 18 anni	33%			
▪ Superiore a 18 anni	29%			

[1] In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR).
[2] Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
[3] In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR), indennità di mensa.
Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.
A decorrere da gennaio 2017, è, inoltre, previsto un contributo "contrattuale" annuo lordo pari a 90 € annui (dei cui 81,60 destinati a Priamo), per tutti i lavoratori del settore cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl), secondo le previsioni

dell''Accordo Nazionale 28 novembre 2015. Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo, il versamento della somma comporta l'adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL per gli addetti per gli impianti di trasporto a fune.

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3] Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		1,5%	2%	
▪ Inferiore a 18 anni	33%			
▪ Superiore a 18 anni	25%			

[1] In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità.
[2] Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
[3] Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL dipendenti da imprese attività esercenti attività di noleggio autobus con conducente.

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3]	29%	1%	1%	

[1] In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, E.D.R, sia per quanto attiene al contributo del lavoratore e del datore sia per il TFR.
[2] Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
[3] Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.
A decorrere dal 1° agosto 2018, è previsto un contributo mensile a carico dell'azienda, di € 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. La somma non è revocabile né sospendibile per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL. Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale di tipo verticale l'importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi.
Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo alla data del 30.06.2018, il versamento della somma comporta l'adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende.
Per i lavoratori già iscritti al Fondo Priamo in data 01.07.2018, e per quelli che aderiranno successivamente a tale data, la somma è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici del CCNL.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria ANAV (v.a.2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 23/04/2007.

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione d
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995: ▪ Inferiore a 18 anni ▪ Superiore a 18 anni	 33% 29%	2%	2%	

[1] In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento, superminimo

[2] Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria ASSTRA (v.a. 2) Associazione Trasporti, per effetto di apposito accordo stipulato in data 05/03/2010.

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	4% [4]	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3]	5%	2%	4% [4]	

[1] In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità.

[2] Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

[3] E' data facoltà al dipendente di conferire l'intero importo del TFR.

[4] Percentuale variata a seguito di accordo aziendale sottoscritto in data 08/01/2024.La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL del personale marittimo e amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA per effetto dell'accordo nazionale del 30.05.2007 e successiva modificazione 03.02.2009.

	Quota TFR [1]	Contributo [2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	2,5% [4]	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3]	33%	1%	2,5% [4]	

[1] TFR: le percentuali vanno applicate sugli elementi della retribuzione utili ai fini del calcolo del TFR. Il 100% corrisponde alla integrale posta del TFR annuo (6,91% della retribuzione annua di riferimento), il 33% corrisponde al 2,28% della retribuzione annua di riferimento.
[2] CONTRIBUTO: la percentuale è calcolata sulla retribuzione annua riferita al minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità.
[3] Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.
[4] Percentuale variata a seguito di accordo aziendale sottoscritto in data 11/07/2024.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria UILTRASPORTI (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 06/06/2007.

	Quota TFR [1]	Contributo [2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2% [3]	2% [3]	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33%	2% [3]	2% [3]	

[1] TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo 50% del TFR.
[2] CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata alla intera retribuzione individuale per 14 mensilità.
[3] Percentuale variata a seguito di accordo aziendale sottoscritto in data 24/07/2024. La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria FIT-CISL (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 14/12/2006.

	Quota TFR [1]	Contributo [2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995: ▪ Inferiore a 18 anni ▪ Superiore a 18 anni	 33% 29%	2%	2%	

[1] TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo TFR nella misura minima del 33% se con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, del 29% se superiore.
[2] CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata sulla retribuzione individuale per 14 mensilità riferita ai seguenti istituti: paga base, ad personam, indennità di presenza.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria FIT-CGIL per effetto di apposito accordo stipulato in data 26/07/2016.

	Quota TFR [1]	Contributo [2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995: ▪ Inferiore a 18 anni ▪ Superiore a 18 anni	 33% 29%	2%	2%	

[1] TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo TFR nella misura minima del 33% se con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, del 29% se superiore.
[2] CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata sulla retribuzione individuale per 14 mensilità riferita ai seguenti istituti: paga base, ad personam, indennità di presenza.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata

Contribuzione CCNL logistica, trasporto merci e spedizione iscritti al Fasc.

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	0%	I contributi sono versati con periodicità mensile dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3]	1%	1%	0%	

[1] In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81), eventuale indennità di mensa e indennità di funzione per i quadri.
[2] Misura minima prevista. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. Il contributo aziendale non è dovuto per i lavoratori dipendenti da imprese tenute al versamento obbligatorio presso il Fasc.
[3] Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Contribuzione CCNL logistica, trasporto merci e spedizione non iscritti al Fasc.

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3]	1%	1%	1%	

[1] In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81), eventuale indennità di mensa e indennità di funzione per i quadri.
[2] Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
[3] Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Contribuzione CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità mensile dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3]	50%	1%	1,5%	

[1] In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, ex indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi, indennità di funzione per i quadri.
[2]) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
[3] Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso

Contribuzione CCNL agenzie marittime.

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3]	1%	1%	1%	

[1] In percentuale della retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR.
[2] Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro a decorrere dall'1aprile 2008. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore nel rispetto di percentuali (0,5%; 1%; 1,5% e seguenti) calcolate sempre sulla retribuzione mensile utile ai fini del TFR.
[3] Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso

Contribuzione CCNL porti.

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3]	1%	1%	1%	

[1] In percentuale della retribuzione mensile valida ai fini del calcolo del TFR.
[2] Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
[3] Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Contribuzione CCNL guardie ai fuochi.

	Quota TFR	Contributo [1]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore [2]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 [3]	1%	1%	1%	

[1] In percentuale della retribuzione mensile valida ai fini del calcolo del TFR.
[2] Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
[3] Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PRIAMO nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.*